Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 29 settembre 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA—TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani dell'acquedotto della frazione di Torrenova del comune di San Marco d'Alunzio (Messina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 24 febbraio 1957, del Consiglio comunale di San Marco d'Alunzio (Messina), resa esecutiva il 12 marzo 1957, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato, e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto della frazione di Torrenova di quel Comune;

Vista la deliberazione 6 aprile 1957 del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per la assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto della frazione di Torrenova del comune di San Marco d'Alunzio;

Vista la convenzione 12 settembre 1957, in base alla quale la gestione dell'acquedotto della frazione di Torrenova del comune di San Marco d'Alunzio passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto della frazione di Torrenova del comune di San Marco d'Alunzio (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 12 settembre 1957, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1958

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1958
Registro n. 45, foglio n. 48

(5004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958.

Passaggio di gestione all'Ente Acquedotti Siciliani della gestione dell'acquedotto del comune di Furnari (Messina).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 25 maggio 1957, n. 13, del Consiglio comunale di Furnari (Messina), resa esecutiva il 14 giugno 1957, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato e, per esso, all'Ente Acquedotti Siciliani, della gestione dell'acquedotto di quel Comune;

Vista la deliberazione 30 maggio 1956 del Consiglio d'amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani per l'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Furnari;

Vista la convenzione 17 agosto 1957, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Furnari passa allo Stato e viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Furnari (Messina).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione, secondo la convenzione 17 agosto 1957, citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1958

GRONCHI

TOGNI — TAMBRONI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1958
Registro n. 45, foglio n. 47

(5007)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1958.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1930, n. 1464, con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, col quale è stato approvato lo statuto vigente;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1957, concernente la nomina, per tre esercizi finanziari, dei membri del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 26 agosto 1958, n. 13208, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato il dott. ing. Maurizio Navarretti quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del dott. ing. Ferdinando Bagnoli;

Decreta:

Il dott. ing. Maurizio Navarretti è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo per le Fiere dell'agricoltura e dei cavalli, con sede in Verona, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. ing. Ferdinando Bagnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1958

Il Ministro: Bo

(5002)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1958.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stato istituito in Ancona l'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato nazionale della pesca » ed il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366, col quale è stato approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 13 giugno 1956, concernente la nomina, per tre esercizi finanziari, dei membri del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 26 agosto 1958, n. 13206, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato il dott. ing. Giovanni Masserizzi quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Lomonaco;

Decreta:

Il dott. ing. Giovanni Masserizzi è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dottor ing. Giuseppe Lomonaco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 settembre 1958

Il Ministro: Bo

(5001)

DECRETO PREFETTIZIO 18 settembre 1958.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Perugia per il triennio 1958-1960.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione, per il triennio 1958-1960, del Consiglio provinciale di sanità, scaduto per compimento del periodo di carica;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

Visto l'art. 2 della legge 29 ottobre 1954, n. 1049;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità è costituito, per il triennio 1958-1960, nella seguente composizione:

1) Berardi on. prof. Antonio, medico chirurgo;
2) *Lupattelli dott. Ugo, medico chirurgo;*
3) Orlandi dott. Francesco, medico chirurgo;
4) Fittaioli avv. Italo, esperto in materie amministrative;
5) Corridoni prof. Giuseppe, esperto in scienze agrarie;
6) Lopes dott. Antonino, medico provinciale superiore;
7) Coppini prof. dott. Remo, veterinario provinciale capo;
8) Maltese ten. col. dott. Francesco, direttore dell'ospedale militare;
9) Giovannelli avv. Tullio, presidente del Tribunale;
10) Perari dott. Domenico, ufficiale sanitario di Perugia;
11) Ajello dott. ing. Quintino, ingegnere capo del Genio civile;
12) Minniti prof. dott. Giuseppe, presidente dell'Ordine dei medici;
13) Asdrubali prof. dott. Mario, presidente dell'Ordine dei veterinari;
14) Binni dott. Renato, presidente dell'Ordine dei farmacisti;
15) Pentiti dott. Aroldo, rappresentante dell'Ordine dei chimici;
16) Gramignani dott. ing. Luigi, rappresentante dell'Ordine degli ingegneri;
17) Rosso Velia, presidente del Collegio delle ostetriche;
18) Stinchi Eule, presidente del Collegio delle infermiere professionali, assistenti sanitarie visitatrici e vigilatrici d'infanzia.

Le funzioni di segretario saranno esplicate dal dottor Giovanni Battista Gaudenzi, consigliere di Prefettura.

Perugia, addì 18 settembre 1958

Il prefetto: Di Giovanni

(5037)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione degli elenchi dei laureati e diplomati dell'anno accademico 1955-56

Nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 36 del 4 settembre 1958, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato l'elenco dei laureati e diplomati nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1955-56.

Gli eventuali reclami per rettifica dei dati dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione superiore (Divisione II).

(5109)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa « La Rinascita », con sede in Ruvo di Puglia (Bari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 settembre 1958, l'avv. Luigi Perrone è stato nominato liquidatore della Società cooperativa « La Rinascita », con sede in Ruvo di Puglia (Bari), in sostituzione del rag. Francesco Saverio Ulloa, dimissionario.

(5040)

Revoca del decreto Ministeriale in data 12 giugno 1958, relativo allo scioglimento della Società cooperativa edilizia « Italica Gens », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 settembre 1958, si revoca il precedente provvedimento in data 12 giugno 1958 relativo allo scioglimento d'ufficio, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, della Società cooperativa edilizia « Italica Gens », con sede in Roma.

(5028)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Barcaglia Giovanni, già esercente in Valenza Po, piazza Gramsci n. 5.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 282-AL.

(4963)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 settembre 1958

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	639,937
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,107
1 Corona norvegese	87,104
1 Corona svedese	120,32
1 Fiorino olandese	164,93
1 Franco belga	12,526
100 Franchi francesi	148,35
1 Franco svizzero acc.	142,805
1 Lira sterlina	1741,437
1 Marco germanico	149,115
1 Scellino austriaco	24,077

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso a tre posti di operaio specializzato permanente e ad un posto di operaio comune permanente presso l'officina meccanica annessa all'Ufficio metrico centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il regolamento speciale per il funzionamento della officina meccanica, annessa all'Ufficio metrico centrale, approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1925, n. 167;

Visto il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1232, che stabilisce nella tabella 1, annessa al decreto medesimo, il ruolo organico dei salariati permanenti addetti all'officina dell'Ufficio centrale metrico;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 12 dicembre 1946, n. 585, e sue successive modificazioni, concernenti il trattamento economico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che detta nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Vista la legge 8 luglio 1957, n. 578;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Considerato che nel ruolo organico dei salariati permanenti dell'officina annessa all'Ufficio metrico centrale sono vacanti tre posti di operaio specializzato ed un posto di operaio comune;

Considerato che non vi sono in servizio operai temporanei;

Ritenuta la necessità di indire un concorso per la nomina di tre operai specializzati e di un operaio comune nel citato ruolo organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a tre posti di operaio specializzato, permanente, con la qualifica di « meccanico 1ª categoria M », contemplata dalla tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67, e ad un posto di operaio comune, permanente, con la qualifica di « meccanico 3ª categoria AO », contemplata dalla medesima tabella, presso l'officina meccanica annessa all'Ufficio metrico centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 37:

a) per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi ai termini degli articoli 1 e 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che siano incorsi in una delle cause di esclusione stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

g) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per meriti di guerra,

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di eta e elevato ad anni 40:

i) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488,

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

l) per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o appartegono ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, a norma delle disposizioni in vigore,

m) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli che rientrano nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli invalidi per servizio sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto qualora siano affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648

Il limite massimo di età è infine elevato:

n) di due anni per coloro che siano coniugati;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente

L'elevazione di cui alla lettera *n*) si cumula con quella di cui alla lettera *o*) ed entrambe con quelle di cui alla lettera da *a*) ad *h*), purchè non si superino complessivamente i quaranta anni

Le elevazioni di cui alle lettere da *i*) ad *m*) assorbono ogni altra elevazione del limite massimo di eta eventualmente spettante

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di eta, il periodo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, indicato nell'art 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di eta non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili:

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

C) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile,

D) avere il godimento dei diritti politici,

E) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio,

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

G) saper leggere e scrivere ed avere conoscenza almeno elementare dell'aritmetica.

Art 3

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale metrico, via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande e stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio,

2) la data e il luogo di nascita Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di eta, dovranno altresi dichiarare in base a quali titoli previsti dalla lettera *A*) dell'articolo precedente possono essere ammessi al concorso,

3) il possesso della cittadinanza italiana,

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

5) le eventuali condanne penali riportate,

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari,

7) la qualifica per la quale intendono concorrere, il mestiere esercitato nonche gli stabilimenti governativi o privati presso i quali abbiano eventualmente prestato servizio,

8) se siano in possesso del certificato di compimento dell'istruzione elementare oppure del certificato di compimento dell'istruzione elementare fino alla classe piu elevata esistente nel Comune o frazione di residenza. In mancanza di detti titoli di studio l'Amministrazione ha facolta di sottoporre i candidati ad un esame di idoneita per accertare se i candidati stessi sappiano leggere e scrivere e se abbiano conoscenza almeno elementare dell'aritmetica

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovra essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono

Per i dipendenti dello Stato e sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art 3.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3

L'esclusione dal concorso puo essere disposta per difetto dei requisiti prescritti o con decreto motivato del Ministro.

Art 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per la ammissione al concorso

A tal fine i concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione personale metrico, via Molise n. 2, Roma, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo da L 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potra essere prodotto un certificato dell'autorita consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art 2, lettera *A*), sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti

B) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

C) Certificato in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non e incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato la cui produzione in ogni caso e obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione

D) Certificato generale del casellario giudiziale (non e ammesso il certificato penale), in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica

E) Certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno.

F) Certificato attestante l'eventuale compimento della istruzione elementare oppure l'eventuale compimento della istruzione elementare fino alla classe più elevata esistente nel Comune o frazione di residenza, purchè tale certificato sia accompagnato da una attestazione, in tal senso, del sindaco, munita del visto dell'ispettore scolastico.

G) Certificato comprovante di avere esercitato eventualmente il mestiere per il quale è indetto il concorso.

H) Certificato municipale di vaccinazione dal quale risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non rimonti a più di un anno.

I) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa o personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 100, per i candidati che non debbano prestare o non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei soppressi ruoli transitori, sostituiti dai ruoli aggiunti con l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticate dai superiori gerarchici.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

L) Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100 con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

M) Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *B*), *E*) ed *I*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) ed *E*) del precedente art. 5 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*) ed *E*) del precedente art. 5, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 7.

La Commissione da nominarsi a norma degli articoli 20 e 36, secondo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, per l'accertamento della idoneità fisica e della attitudine al mestiere degli aspiranti, sarà composta, ai sensi dell'art. 11 del regolamento speciale per i salariati dell'officina meccanica annessa all'Ufficio metrico centrale, approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1925, dal capo del Servizio metrico del Ministero, o da un suo delegato, quale presidente, dal capo dell'Ufficio metrico centrale quale tecnico, e da un medico designato dal Ministero.

Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario della predetta Commissione, la quale classificherà i concorrenti con un voto espresso in decimi.

Detta Commissione esprimerà il suo giudizio redigendo, per ciascun candidato, su apposito modulo, un certificato nel quale dovranno essere dettagliatamente descritte le imperfezioni fisiche eventualmente riscontrate, in modo che le medesime non possano dagli ammessi essere attribuite in prosieguo di tempo a causa di servizio.

La Commissione, infine, dovrà far risultare dal verbale la classificazione dei candidati per ordine di robustezza e farà presente ai candidati stessi che non sono consentite visite di appello.

Art. 8.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti sarà nominata un'altra Commissione, la quale, a norma dell'art. 21 del citato regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del secondo comma dell'art. 11 del regolamento speciale approvato con decreto Ministeriale 24 giugno 1925, sarà composta:

dal capo del Servizio metrico del Ministero, o da un suo delegato, quale presidente;

da un insegnante di macchine di un Istituto superiore della Repubblica o dal capo dell'Ufficio metrico centrale. Un funzionario designato dal Ministero eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 9.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritta dall'art. 15, lettera *e*) del regio decreto 31 dicembre 1924, numero 2262, sarà accertata con l'esecuzione di una prova d'arte che consentirà

per l'operaio specializzato, nella costruzione di un congegno meccanico o parte di esso su disegno quotato, richiedente l'eventuale ausilio di macchine utensili comuni;

per l'operaio comune, nella costruzione di un elemento di macchina o di attrezzo semplice su disegno quotato, richiedente l'eventuale ausilio di macchine utensili comuni.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta vigilanza della Commissione di cui all'articolo precedente, la quale esprimerà, in apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità o meno dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in decimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento e formando fra essi, in tal modo, una classificazione preliminare.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Art. 10.

La graduatoria definitiva dei candidati riconosciuti idonei risulterà dalla somma del punto assegnato per l'idoneità fisica e di quello assegnato per la capacità professionale.

Il voto minimo complessivo per essere dichiarati idonei a coprire i posti messi a concorso è di 12/20 e i voti parziali che concorrono alla formazione del voto complessivo non possono essere inferiori a 6/10.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dello art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

I concorrenti che abbiano superato le prove e che eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire posti vacanti oltre quelli messi a concorso.

Art. 11.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministero, sentita la Commissione esaminatrice, deciderà in via definitiva, sugli eventuali ricorsi, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, presentati entro quindici giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso predetto.

Art. 12.

Il periodo di prova per i vincitori del concorso sarà non inferiore a sei mesi.

Coloro che non dimostreranno di possedere un conveniente grado di abilità professionale o che risulteranno, per qualsiasi motivo, disadatti al servizio, anche prima del termine del periodo di prova, verranno licenziati senza alcuna indennità.

Le spese di viaggio, che gli operai di nuova nomina dovranno sostenere per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il periodo di prova saranno a carico degli interessati.

Ai suddetti competerà lo stipendio iniziale previsto nelle rispettive qualifiche di operaio specializzato (coefficiente 167) e operaio comune (coefficiente 151).

Art. 13.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove del concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia più recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo sarà di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario, debitamente aggiornato, se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 15.

Nei riguardi dei vincitori del concorso che non raggiungano nel termine stabilito la sede di Roma ove dovranno iniziare il periodo di prova presso l'Ufficio metrico centrale, il rispettivo decreto di nomina sarà dichiarato privo di effetti giuridici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 luglio 1958.

p. *Il Ministro*: GATTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1958
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 340. — CARUSO

(4855)

MINISTERO DEL TESORO

Costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso a tre posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio fabbro fucinatore e forgiatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 20 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto l'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto del Ministro per le finanze 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto Ministeriale 26 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1958, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 226, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 180 del 26 luglio 1958, con il quale è stato indetto un concorso a tre posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio fabbro fucinatore e forgiatore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'accertamento della idoneità fisica e dell'attitudine al servizio dei candidati al concorso a tre posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio fabbro fucinatore e forgiatore, indetto con decreto Ministeriale 26 maggio 1958, è costituita, a norma dell'art. 5 del decreto medesimo, come segue:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Cupi dott. Antonino, medico fiscale della Zecca;
Carlesimo dott. Eros, capitano medico del Comando generale della guardia di finanza.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Art. 2.

La Commissione per la determinazione dei criteri di scelta dei candidati e per la valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1, è costituita, a norma dell'art. 6 del citato decreto Ministeriale 26 maggio 1958, come segue:

Presidente:
Carbone dott. Pasquale, direttore della Zecca.

Membri:
Pollastri ing. Paolo, vice direttore della Zecca;
Egidi Aldemando, capotecnico.

Segretario:
Massaro dott. Ennio, capo della segreteria della Zecca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 agosto 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1958
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 292. — CAPUTO

(5108)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria di merito del concorso pubblico per esami e per titoli a centottantaquattro posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o in maturità scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato, n. 17 del 15 settembre 1958, è stato pubblicato il decreto Ministeriale n. 844 del 30 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per esami e per titoli a centottantaquattro posti di segretario in prova fra diplomati in maturità classica o maturità scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica, indetto con decreto Ministeriale 14 novembre 1956, n. 1777.

(5066)

PREFETTURA DI AVELLINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il proprio decreto n. 10873 del 24 marzo 1958 (modificato con decreto n. 12779 del 29 agosto 1958), con il quale è stato bandito pubblico concorso per il conferimento di condotte mediche vacanti in questa Provincia;

Ritenuto necessario provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dell'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e dei Comuni interessati;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1957, è così costituita:

Presidente:
Sarno dott. Antonio, vice prefetto vicario.

Componenti:
De Lorenzo prof. dott. Ferruccio, primario medico degli Ospedali riuniti di Napoli;
Tufano prof. dott. Antonio, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Avellino;
Gallo dott. Gennaro, medico provinciale;
Lombardi dott. Cosimo, medico condotto.

Segretario:
Santaniello dott. Luigi, funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di inserzione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Avellino.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Avellino, addì 15 settembre 1958

Il prefetto: D'ADDARIO

(5045)

PREFETTURA DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto n. 3513/3 in data 14 marzo 1957, col quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956;
Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Viste le competenti proposte dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e dei comuni di Leonforte e Troina, in ordine alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1956 è costituita come appresso:

Presidente:
Gisiano dott. Antonino, vice prefetto.

Componenti:
Grassi dott. Giovanni, medico provinciale;
Farina dott. Benedetto, primario medico dell'Ospedale civile Umberto I di Enna;
Galvano dott. Gaetano, primario chirurgo dell'Ospedale civile Umberto I di Enna;
Parlato dott. Raffaele, medico condotto.

Segretario:
Pivetti dott. Antonio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Enna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Enna.

Enna, addì 19 settembre 1958

Il prefetto: SGANGA

(5067)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 47382/3 San. in data 29 luglio 1958, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1955;
Considerato che il dott. Pelaia Corrado, dichiarato vincitore della condotta medica di San Pietro Apostolo, ha rinunziato alla nomina;
Visto il decreto n. 47381 in data 29 luglio 1958, relativa alla approvazione della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso predetto;
Vista la indicazione delle sedi fatta, in ordine di preferenza, nelle domande di ammissione al concorso dai candidati che seguono in graduatoria il dott. Pelaia Corrado;
Ritenuto che il dott. Corea Carlo ha dichiarato di accettare la titolarità della condotta di San Pietro Apostolo;
Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 47382 3ª San. del 29 luglio 1958, il dott. Corea Carlo è dichiarato vincitore della condotta medica di San Pietro Apostolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel *Foglio annunzi legali* della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutiviti, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di San Pietro Apostolo.

Catanzaro, addì 12 settembre 1958

p. *Il prefetto*: MOSCATO

(4989)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.